



**PROGRAMMA “ ESERCENTE PER BPL”**

**Velletri, aprile 2024**

## **1) OBBLIGHI DELL'AZIENDA ADERENTE:**

**1.1** L'Azienda si impegna a rispettare integralmente il presente regolamento, accettandolo in ogni sua parte;

**1.2** Aderendo al programma " Socio BPL ", l'Azienda si impegna a riconoscere a tutti i Soci della Banca, attraverso i propri punti vendita una agevolazione/scontistica tale da valorizzare il ruolo dell'appartenenza del socio e che sarà indicata in sede di convenzionamento.

**1.3** L'Azienda comunica i dati relativi a tutti i propri punti vendita con i quali aderisce al programma "Socio BPL

**1.4** L'Azienda, attraverso il personale dei punti vendita, accerta la qualifica di Socio BPL mediante l'esibizione da parte di quest'ultimo di un riconoscimento che potrà essere fisico o virtuale ( wallet),

**1.5** L'Azienda si impegna ad istruire il personale dei punti vendita sulle modalità di riconoscimento del Socio BPL, come da punto sub. 1.3 e sull'obbligo di applicazione allo stesso dello sconto e/o dell'agevolazione indicati al punto sub 1.2.;

**1.6** L'Azienda si impegna a dare comunicazione alla Banca, in caso di sospensione dello sconto o delle agevolazioni di cui sopra, con il preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi rispetto dalla data in cui la sospensione avrà decorrenza;

**1.7** L' Azienda ricevuta conferma da parte della Banca del buon esito dell'iscrizione al Programma Esercente per BPL sarà contattata via mail all'indirizzo contenuto nel contratto di adesione ed invierà alla Banca il logo aziendale, il marchio, l'insegna ed una foto rappresentativa del/dei punti vendita autorizzandone, in questa sede, l'utilizzo per gli scopi previsti dal presente regolamento;

**1.8** L'Azienda dovrà avere un comportamento corretto e chiaro nei confronti del socio che acquista prodotti e servizi confermando la reputazione della banca evitando ogni rischio che un atteggiamento diffidente potrebbe arrecare alla banca stessa. Si impegna, altresì, a garantire l'effettività della scontistica e delle facilitazioni offerte.

**1.9** Con la sottoscrizione della presente l'Azienda autorizza la Banca all'eventuale utilizzo, per fini commerciali, promozionali e/o pubblicitari, di dati ed immagini rappresentative della sua attività, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali con banner o con geolocalizzazione

## **2) DURATA E RECESSO DAL CONTRATTO**

2.1 L'accettazione o l'eventuale rigetto della richiesta di adesione saranno comunicati all'Azienda con le modalità previste dal punto 4.1.;

2.2 L'adesione al programma " Socio BpL" ha durata fino al 31 dicembre successivo alla data di notifica dell'accettazione da parte della Banca a mezzo apposita comunicazione scritta, e si rinnova annualmente in modo tacito, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o tramite PEC, almeno un mese prima dalla data di scadenza;

2.3 Nel caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, la controparte potrà recedere immediatamente dal rapporto, dandone notifica scritta all'altra parte tramite mezzi atti a provarne la trasmissione (vedi punto 4.1);

2.4 Nel caso in cui l'Azienda in qualunque modo leda l'immagine della Banca ovvero entri in conflitto con la stessa, la Banca potrà senza alcun preavviso ed a suo insindacabile giudizio recedere dal rapporto di cui al presente regolamento;

2.5 Lo scioglimento anticipato del rapporto non comporta alcun onere per la Banca né per l'Azienda ;

## **3) INVIO DELLE COMUNICAZIONI**

3.1 Tutte le comunicazioni, salvo quelle per le quali è prevista una modalità differente, devono avvenire tramite lettera raccomandata A/R o PEC; o tramite apposita piattaforma realizzata.

3.2 Eventuali variazioni sulla scontistica o sul tipo di agevolazione offerte dall'Azienda , possono essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica [socibplazio.marketing@bplazio.it](mailto:socibplazio.marketing@bplazio.it), per velocizzare i tempi di comunicazione ai Soci della Banca.

## **4) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La presente convenzione è disciplinata dalla Legge Italiana.

Nell'ipotesi di controversie sorte tra le parti circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, il foro esclusivo competente è quello di Velletri